

Codice A1715A

D.D. 23 gennaio 2023, n. 48

**Transazione in ordine alla causa pendente avanti il Giudice di Pace di Biella tra un privato e la Regione Piemonte inerente al sinistro stradale con fauna selvatica occorso. Impegno e liquidazione di € 450,00 sul capitolo di spesa 134095/2023 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 a favore di GIOVE Giovanni.**



**ATTO DD 48/A1715A/2023**

**DEL 23/01/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Transazione in ordine alla causa pendente avanti il Giudice di Pace di Biella tra un privato e la Regione Piemonte inerente al sinistro stradale con fauna selvatica occorso. Impegno e liquidazione di € 450,00 sul capitolo di spesa 134095/2023 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 a favore di GIOVE Giovanni.

Visto l'atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Biella in data 04.11.2022, promosso dal signor GIOVE Giovanni contro la Regione Piemonte per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 05.11.2019, *omissis*;

vista la documentazione trasmessa dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", ai fini della costituzione in giudizio;

preso atto che nel suddetto atto di citazione l'attore richiedeva alla regione Piemonte il risarcimento del danno patito pari ad € 506,51 oltre IVA per un totale di € 617,94 per la riparazione del veicolo;

vista l'e-mail del Settore "Avvocatura" in data 10.01.2023 ed assunta al prot. n. 981/A1715A del 13.01.2023 con la quale è stata trasmessa un'ipotesi transattiva per cui, tra l'altro:

- è stato segnalato come sia *"assolutamente opportuno definire bonariamente la vertenza onde evitare una quasi certa condanna della Regione al pagamento del lamentato danno."*;
- è stato richiamato come, per quanto sopra, il rischio di soccombenza si sarebbe aggravato ancor di più laddove, come nel caso in questione, il giudizio fosse svolto *"secondo equità"*, in aggiunta al fatto che la sentenza del Giudice di Pace di Biella sarebbe stata appellabile nei soli limiti indicati dall'art. 339, comma 3 del Codice di Procedura Civile;
- è stato invitato il Settore ad indicare la somma complessiva che fosse disposto a proporre a controparte per la definizione bonaria della vertenza;

vista l'e-mail del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" in data 10.01.2023 prot. n. 981/A1715A del 13.01.2023, con la quale è stato proposto di definire la

controversia con il pagamento onnicomprensivo di € 300,00 e la conseguente e-mail in data 10.01.2023, stesso protocollo, con la quale il Settore "Avvocatura" ha comunicato al legale attoreo la disponibilità degli uffici regionali a definire bonariamente la vertenza con il pagamento dell'importo di € 300,00, spese compensate;

vista l'e-mail del Settore "Avvocatura" in data 10.01.2023 e assunta al prot. n. 981/A1715A del 13.01.2023 con la quale è stato informato il Settore:

- del riscontro negativo pervenuto dal legale di controparte alla suddetta proposta transattiva di € 300,00 a spese compensate, data la pretesa attorea di ottenere almeno € 100,00 per spese legali e la richiesta di € 350,00 per la parte capitale;
- di avere inoltrato al legale di controparte nuova offerta transattiva;

vista l'e-mail del 10.01.2023 e assunta al prot. n. 981/A1715A del 13.01.2023 con la quale il Settore "Avvocatura" ha trasmesso la comunicazione del legale di parte attorea dove si rappresenta l'accettazione del proprio cliente della *"proposta transattiva di € 350,00 oltre € 100,00 per concorso spese"* e si riferisce che *"La causa non verrà iscritta a ruolo ed ogni pretesa verrà abbandonata"*;

considerato, pertanto, che nella suddetta controversia ricorrono i presupposti per la definizione bonaria della vertenza nei termini prospettati dal Settore "Avvocatura", tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione Civile Sez. 3 n. 7969/2020 del 10.01.2020 e del conseguente orientamento giurisprudenziale espresso dai giudici di merito, i quali escludono per queste cause la legittimazione passiva delle Province, per riconoscerla esclusivamente in capo alle Regioni ai sensi dell'art. 2052 c.c. per le quali, quindi, sussiste il forte rischio di soccombere;

valutato, pertanto, che il rischio di causa si presenta particolarmente elevato, soprattutto alla luce della richiamata giurisprudenza che si sta consolidando anche nei confronti della Regione Piemonte, nonché di quanto evidenziato dal Settore Avvocatura;

preso atto della succitata e-mail del Settore "Avvocatura" in data 10.01.2023 e assunta al prot. n. 981/A1715A del 13.01.2023 con la quale è stato segnalato come sia *"assolutamente opportuno definire bonariamente la vertenza onde evitare una quasi certa condanna della Regione al pagamento del lamentato danno."* e di come il rischio di soccombenza fosse aggravato dal fatto che il giudizio si sarebbe svolto *"secondo equità"*, per cui la sentenza del Giudice di Pace di Biella sarebbe stata appellabile nei soli limiti indicati dall'art. 339, comma 3 del Codice di Procedura Civile;

dato atto che l'esborso economico a carico della Regione Piemonte è pari a € 450,00 onnicomprensivi per la parte capitale e spese legali ed è, quindi, una somma di entità complessivamente inferiore rispetto ad una sentenza di condanna;

vista la D.G.R. n. 34-6343 del 17.06.2002 "Criteri per la definizione in via transattiva delle controversie in materia dei danni conseguenti a sinistri stradali causati dalla fauna selvatica" sulla base della quale si dà atto che la Direzione Agricoltura e cibo (che ha assorbito le competenze della Direzione Territorio rurale), risulti competente a definire in via transattiva le controversie in materia di risarcimento dei danni conseguenti a sinistri stradali causati dalla fauna selvatica, *"determinando correlativamente le somme da corrispondere ai danneggiati a saldo e stralcio di ogni pretesa"* spettando alla Direzione della Giunta regionale (che ha assorbito le competenze della Direzione Avvocatura) provvedere *"a liquidare le eventuali spese legali"*;

visto il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 28 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 16-6425 del 16/01/2023 “Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023, in attuazione della Legge regionale n. 27 del 28 dicembre 2022”;

visto il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”;

preso atto della comunicazione prot. n. 458/A1700A del 10.01.2023 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza il Dirigente del Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2023 (Missione 16 – Programma 1602) dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023, nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla Legge regionale n. 28/2022;

stabilito che la spesa di € 450,00 a titolo di definizione transattiva per la parte capitale e spese legali per il danno subito a seguito del succitato sinistro stradale contro fauna selvatica, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2023 (Missione 16 - Programma 1602) dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023;

ritenuto pertanto, in ottemperanza a quanto sopra e per quanto di competenza della Direzione Agricoltura e cibo, di impegnare e liquidare € 450,00 sul capitolo di spesa 134095/2023 (Missione 16 - Programma 1602) dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023, a favore del signor GIOVE Giovanni (cod. benef. 380114) *omissis*, a titolo di definizione transattiva omnicomprensivi della parte capitale e spese legali per i danni subiti a seguito del sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 05.11.2019, *omissis*.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2023 € 450,00

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificata la non assoggettabilità del suddetto impegno di spesa al rispetto del “limite dei dodicesimi” di cui all’art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022, in quanto trattasi di spese obbligatorie e d’ordine;

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

vista la Legge regionale 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016, n. 97;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 come modificata dalla D.G.R. 14.06.2021, n. 1-3361;

tutto ciò premesso,

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. 28.07.2008, n. 23 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza del personale" e s.m.i.;
- D.Lgs 23.06.2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- D.G.R. 29.08.2017, n. 12-5546 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. 14.06.2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.G.R. 02.12.2022, n. 38-6152 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte",;

### **DETERMINA**

- di impegnare e liquidare € 450,00 sul capitolo di spesa 134095/2023 (Missione 16 - Programma 1602) dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023, a favore del signor GIOVE Giovanni (cod. benef. 380114) *omissis*, a titolo di definizione transattiva omnicomprensivi della parte capitale e spese legali per i danni subiti a seguito del sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 05.11.2019, *omissis*.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2023 € 450,00

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stabilire che il presente impegno di spesa non è soggetto al rispetto del "limite dei dodicesimi" di cui all'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022, in quanto trattasi di spese obbligatorie e d'ordine.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice

Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.

**LA DIRIGENTE**

(A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto